

ITALIA-FRANCIA *ALLERS-RETOURS*: *influenze, adattamenti, porosità*

a cura di
Luisa Brunori e Cristina Ciancio



Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

4

 **Historia**
et ius
2021



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno
Collettanee

4

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina:

Cartolina "O Italia! O Francia! - Gabriele D'Annunzio" (1900).

ISBN: 978-88-946376-2-5 - novembre 2021

ISSN: 2704-5765

ITALIA-FRANCIA *ALLERS-RETOURS*:
influenze, adattamenti, porosità

a cura di
Luisa Brunori e Cristina Ciancio



“Historia et ius”
Associazione culturale - Roma

Indice

Premessa di LUISA BRUNORI e CRISTINA CIANCIO 1

L'UMANESIMO GIURIDICO

GIOVANNI ROSSI, *Imprestiti, scambi, influenze reciproche tra Italia e Francia: a proposito dell'umanesimo giuridico* 5

XAVIER PRÉVOST, *La méthode française est-elle italienne ? La formation de l'humanisme juridique à la Renaissance : bref aperçu historiographique* 17

IL DIRITTO COMMERCIALE

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, *Il mediatore di commercio tra professione privata e pubblico ufficio (secc. XVI-XVIII)* 31

VICTOR SIMON, *La référence aux juristes italiens dans la doctrine commercialiste française (XVIe-XVIIIe siècle)* 45

ANNAMARIA MONTI, *Lecture incrociate. Tra le pagine della Rivista del diritto commerciale e delle Annales de droit commercial (1903-1914)* 57

FLORENT GARNIER, *Le fait et le droit : regards croisés à propos de la nullité de la société irrégulière en France et en Italie (fin XIXe s. - début XXe s.)* 73

IL DIRITTO PENALE

CRISTINA CIANCIO, *Secolarizzare la morte tra influenze francesi e resistenze italiane. Il reato di violazione di sepoltura di fronte alle sfide della laicità e una polemica tra Francesco Carrara e Francesco Buonamici* 87

NICOLAS DERASSE, *Entre bienveillance, attention et progrès: le regard des criminalistes français sur le Code Zanardelli de 1889 et la réforme pénitentiaire en Italie* 137

STEFANO VINCI, *La Cassazione penale di Napoli e la giurisprudenza francese (1809-1815)* 153

ELIO TAVILLA, *Italie - France, allers et retours : le voyage du droit pénal entre religiosité et laïcité* 177

IL DIRITTO CIVILE

- SYLVAIN SOLEIL, *La doctrine française face au nouveau code civil italien de 1865* 183
- FRANCESCO MASTROBERTI, *Il progetto editoriale di Angelo Lanzellotti nel dibattito costituzionale nelle Due Sicilie tra il 1812 e il 1821* 209

*Il mediatore di commercio tra professione privata e pubblico ufficio
(secc. XVI-XVIII)*

Alessia Legnani Annichini

La natura della professione di mediatore in Età Moderna – cioè se essa debba considerarsi o meno un pubblico ufficio – non appare ancora sufficientemente chiarita.

Sul punto la più risalente storiografia appare divisa. A favore si espressero, tra gli altri, Paul Laband in un importante saggio apparso sulla “*Zeitschrift für Deutsches Recht und Rechtswissenschaft*” nel 1861¹, Jean van Houtte dalle pagine della “*Revue historique de droit français et étranger*” nel 1936² e sul finire del XIX secolo gli storici del diritto italiani Alessandro Lattes³ e Antonio Pertile⁴ nelle note sillogi: l’una monografica, l’altra manualistica. In questa direzione ancora di recente e a più riprese sono intervenuti gli storici dell’economia Bernardino Farolfi⁵ e Giuseppe De Luca, per il quale si sarebbe trattato di un istituto «semipubblico»⁶. In senso opposto, la voce autorevole di Levin Goldschmidt⁷ negli anni ‘80 dell’Ottocento, cui si allineò la coeva dottrina civilistica italiana, secondo la quale «i mediatori esercitano una professione d’indole assolutamente privata, che non può

¹ P. Laband, *Die Lehre von den Mäklern*, in “*Zeitschrift für Deutsches Recht und Rechtswissenschaft*”, 1961, pp. 17-19.

² J. Van Houtte, *Les courtiers au Moyen - âge*, in “*Revue historique de droit français et étranger*”, 1936, p. 21, che considera sussidiari questi compiti pubblici dei sensali.

³ A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, p. 105.

⁴ A. Pertile, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell’impero romano alla codificazione*, IV. *Storia del diritto privato*, Torino, 1896-1903 (rist. anast. Bologna 1966), pp. 692-693.

⁵ B. Farolfi, *Ius mercatorum e mediazione commerciale nella Bologna del Seicento*, in “*Nuova economia e storia. Rivista trimestrale*”, I (1995), p. 273.

⁶ G. De Luca, *Mercanti, organizzazione corporativa e controllo del mercato a Milano tra XVI e XVII secolo*, in H. Casado Alonso (cur.), *Simón Ruiz y el mundo de los negocios en Europa en los siglos XVI y XVII*, Valladolid 2017, pp. 107-111 e Id., *Sensali e mercato del credito a Milano tra XVI e XVII secolo*, in E.M. García Guerra, G. De Luca (curr.), *Il mercato del credito in età moderna. Reti e operatori finanziari nello spazio europeo*, Milano 2010, pp. 239-257.

⁷ L. Goldschmidt, *Storia universale del diritto commerciale*, Torino 1913 (trad. it. a cura di V. Pouchain e A. Scialoja), p. 199.

attribuire loro nessuno dei caratteri dei pubblici ufficiali»⁸.

A mio parere è opportuno distinguere tra realtà differenti, senza ricondurre il sensale a un unico modello, perché così non era. Nella Francia di Età Moderna, per volontà di re Carlo IX († 1574), quello del mediatore fu un vero e proprio ufficio regio⁹, archetipo dell'odierno pubblico ufficiale. Quanto alla penisola italiana non è possibile nella dimensione sincronica fare un discorso unitario. Essa era ancora frammentata in una molteplicità di Stati sotto un profilo politico, ancora connotata da un variegato pluralismo di derivazione medievale sotto il profilo normativo e in affanno rispetto alle altre potenze europee da un punto di vista economico. Ne consegue che accanto a realtà come quella sabauda, evidentemente influenzata dalla vicina Francia, o come il Regno di Napoli, ove il sensale ricopriva una carica pubblica¹⁰, ve ne erano altre – mi riferisco ad esempio a Milano e a Bologna – dove tali professionisti continuarono a connotarsi per una dimensione squisitamente privatistica¹¹.

Le ragioni del diverso modo di intendere la senseria sono da individuarsi nel differente contesto politico, giuridico ed economico di riferimento. La Francia poteva vantare un robusto apparato amministrativo proto-statuale,

⁸ La citazione è da J. Rezzara, *Dei mediatori e del contratto di mediazione. Studio di diritto commerciale*, Torino 1903, p. 5.

⁹ *Edict du Roy du mois de Juin 1572. Portant creation en Titre d'Office de tous Couretiers; tant de Changes & de Deniers, de Draps de Soye, Laines, Toilles, Cuirs, & autres sortes de marchandises: que de Vins, Bleds, & autres grains; de Chevaux et de tout autre Bestail*, Paris 1572, p. 1. Sul punto v. anche J.B.J. Paillet, *Dictionnaire Universel de Droit Français*, XIII, voce *Agent de change*, Paris 1826, p. 309; A. Fremery, *Études de droit commercial ou du droit fondé par la coutume universelle des commerçans*, Paris 1833, p. 517 e M.D. Dalloz, *Répertoire méthodique et alphabétique de législation de doctrine et de jurisprudence en matière de droit civil, commercial, criminel, administratif, de droit des gens et de droit public; Nouvelle édition, considérablement augmentée et précédée d'un essai sur l'histoire générale du droit français*, VI, Paris 1847, voce *Bourse de commerce*, p. 423.

¹⁰ Carlo Emanuel, *Lettere Patenti di S.A.S. colle quali concede a due persone l'uffizio pubblico di Sensale generale, cioè la facoltà di costituire ovunque Sensali con esercizio privativo, durante anni venti* (29 ottobre 1615), in *Raccolta per ordine di materie delle leggi cioè editti, patenti, manifesti, ecc. emanate negli Stati di terraferma sino all'8 dicembre 1798 dai sovrani della Real casa di Savoia, compilata dall'avvocato Felice Amato Duboin*, t. XV, vol. XVII, Torino 1848, pp. 245-249 e M. De Jorio, *La giurisprudenza del commercio, umiliata a S.M. Ferdinando IV, Re delle Due Sicilie, e di Gerusalemme, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, e Castro e Gran Principe ereditario della Toscana*, I, Napoli 1799, p. 165.

¹¹ Per Milano v. G. De Luca, *Sensali e mercanti*, cit., p. 241; per Bologna, A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti. L'Universitas mercatorum, camporum et artificum di Bologna e i suoi statuti del 1400*, Bologna 2005, p. 91 e Id., *La Mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformazioni quattrocentesche*, Bologna 2008 (Seminario Giuridico della Università di Bologna, 239), p. 317.

i cui obiettivi di settore miravano a emanare nuove norme anche in materia commerciale e a favorire lo sviluppo economico della Nazione all'insegna delle dottrine mercantilistiche. Ragioni che appartennero, pur con diversa intensità ed efficacia, a quei territori della penisola di assetto monarchico, nei quali l'influenza francese – diretta o indiretta – si riverberò anche sulla disciplina della mediazione. Esse non valevano, invece, in quelle realtà vetero municipali, nelle quali i mercanti avevano saldamente mantenuto l'esclusiva gestione di tutto ciò che riguardava l'economia, compresa la scelta degli intermediari dei loro affari.

L'aver voluto ricondurre il sensale in maniera generica e acritica a un pubblico ufficiale è equivoco che ritengo scaturito dalla circostanza che i suoi libri avevano valore di prova piena in giudizio. Una disposizione, propria della Francia e di tutte le realtà italiane, su cui non mi soffermerò¹², ma che ha indotto alcuni studiosi, anche autorevoli, ad assimilare, creando così un'eccessiva generalizzazione, le scritture di tale figura professionale a quelle del notaio¹³, aventi una *vis* costitutiva ed effetti del tutto diversi.

Il mediatore di commercio non certificava nulla a livello ufficiale, ma si limitava ad annotare nei suoi registri gli estremi del negozio concluso dalle parti che aveva messo in contatto¹⁴. I suoi libri e le copie da lui rilasciate provavano quanto vi era annotato solo se prodotti in giudizio; mi sembra, dunque, azzardato andare oltre e sostenere – come è stato fatto¹⁵ – che tale professionista attribuisse *publica fides* ai contratti. Rispetto all'*instrumentum* tratto dall'abbreviatura notarile, dotato questo sì di pubblica fede in quanto redatto e sottoscritto dal notaio con il suo sigillo, le scritture del sensale erano altro, da accostarsi piuttosto a quelle del mercante¹⁶: medesime erano, infatti, la funzione e la valenza probatoria.

Per ragioni di economia ho scelto di circoscrivere il mio intervento all'illustrazione, accanto alla Francia, delle già menzionate quattro realtà,

¹² Questo aspetto è approfondito nel mio «*Proxenetes est in tractando*». *La professione ingrata del mediatore di commercio (secc. XII-XVI)*, Bologna 2013 (Seminario Giuridico della Università di Bologna, 273), pp. 147-152; sempre valido seppur risalente A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., pp. 107-108.

¹³ Per una prima informazione sulle scritture notarili v. G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998 (Biblioteca di storia urbana medievale, 11), pp. 173-194 e la bibliografia ivi richiamata.

¹⁴ A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., p. 107 e A. Legnani Annichini, «*Proxenetes est in tractando*», cit., pp. 147-152.

¹⁵ G. De Luca, *Sensali e mercanti*, cit., p. 241.

¹⁶ Per un approfondimento v. M. Fortunati, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma 1996 (Biblioteca della Rivista di Storia del diritto italiano).

emblematiche delle due situazioni tipo riscontrate in Italia, sorvolando, peraltro, sui diritti e doveri dei mediatori per concentrarmi sulla loro nomina, sul loro numero e sul divieto di esercizio della professione per chi non era autorizzato.

Si è già detto come in Francia – esattamente dal 1572 – venisse istituito l'ufficio pubblico di mediatore¹⁷. La *ratio* di tale disposizione è da individuarsi nella volontà regia di arginare molteplici abusi e malversazioni compiuti da quanti praticavano la professione senza alcun riconoscimento ufficiale e senza aver prestato il giuramento dovuto dinanzi ai giudici.

Per esercitare l'attività si richiedeva la sussistenza in capo agli aspiranti di alcuni requisiti, vale a dire l'aver fama di essere persona di buona vita, di rinomata e onesta conversazione, ma anche di essere sufficientemente abile e adatto a esercitare l'ufficio. Una volta accertato il possesso di tali qualità morali e pratiche, le magistrature avevano 2 mesi per rilasciare le «lettere di provvista», in assenza delle quali chi era colto a svolgere la mediazione incorreva in pene corporali e in un'ammenda¹⁸.

L'applicazione di tali disposizioni fu ritardata dalla guerra civile: solo nel 1595, regnante Enrico IV († 1610), un Decreto del Consiglio le confermò e limitò il numero dei sensali ammessi: 12 a Lione e solo 8 a Parigi, nelle altre città numeri ancora inferiori¹⁹. Al fine di reprimere le gravi illegalità che continuavano a verificarsi, il provvedimento ribadì il divieto di attendere alla professione di mediatore nel Regno, per chiunque non fosse stato nominato secondo quanto disposto, aggravando la prevista sanzione²⁰.

Se un numero così contenuto di intermediari era evidentemente adeguato in un'epoca in cui, a causa delle guerre, il commercio non prosperava, ben presto, con la ripresa degli scambi mercantili, esso si rivelò insufficiente, tanto che negli anni successivi venne progressivamente accresciuto: nel 1645 i sensali di Parigi arrivarono a essere 26²¹.

Nel 1705 Luigi XIV († 1715), per lucrare sulla vendita di nuove cariche, soppresse tutti i ruoli di mediatore esistenti, creandone 116 nuovi all'esorbitante costo di 60 mila franchi ciascuno²². A quanti avrebbero ricoperto gli uffici furono promessi vantaggi e prestigio, ma la somma

¹⁷ V. *supra*, nt. 9.

¹⁸ Si tratta di prescrizione fissata fin dal 1415 nel Regolamento Generale di Polizia emanato da Carlo VI (v. M.D. Dalloz, *Répertoire méthodique*, cit., p. 423).

¹⁹ 4 a Rouen e Marsiglia; 3 a la Rochelle, Tours e Bordeaux; solo 1 ad Amiens, Dieppe e Calais (*Ibid.*).

²⁰ Si prevedeva la pena prescritta per il reato di falso e una multa di 500 corone (*Ibid.*).

²¹ Un aumento del numero dei mediatori si ebbe nel 1610, 1629, 1633, 1634 e 1638.

²² Dei 116 nuovi posti 20 furono previsti per Parigi e 20 per Lione (*Ivi*, p. 424).

imposta per poterne beneficiare era troppo elevata tanto che la maggior parte rimase vacante. Pochi anni più tardi (siamo nel 1708), a fronte di tale insuccesso, le licenze vennero revocate e sostituite da altre in numero minore e di costo notevolmente inferiore al precedente. Quale incentivo per l'acquisto dell'ufficio si concessero privilegi e si consentì l'esercizio della senseria anche ai membri della nobiltà, cui fino a quel momento era stato tenacemente precluso²³.

La venalità delle cariche le aprì inevitabilmente anche a persone indegne ma abbienti, nei confronti delle quali non mancarono le doglianze dei mercanti. Per ovviare al problema l'autorità pubblica rivendicò un diritto assoluto di scegliere fra i concorrenti quelli più meritevoli e adatti all'ufficio²⁴.

Il numero dei sensali patentati fu ampliato tra il 1714²⁵ e il '23²⁶, ma ancora una volta molti ruoli non ottennero copertura e qualche decennio dopo – con provvedimento del 27 novembre '81 – furono ridotti²⁷. I costanti problemi economici del Regno, tuttavia, indussero Luigi XVI già nel 1786 a ristabilire le 60 cariche create nel '23, elevandone il prezzo addirittura a 100 mila franchi²⁸.

Come anticipato ad apertura di queste pagine, il modello organizzativo francese influenzò il vicino Ducato Sabauda, ove, il 29 ottobre 1615, Carlo Emanuele († 1630), considerandone l'utilità per i mercanti e per il bene del commercio concesse a Francesco Elisei e a Gratiadio Treves l'ufficio pubblico di sensale, ricompensandoli così dei servizi militari da loro prestati in passato²⁹. Nella scelta di questi primi mediatori non furono tenute in alcuna considerazione le loro capacità e non si richiese il possesso di specifici requisiti, a differenza di quanto avveniva in Francia. Si tratta di un provvedimento *ad hoc* per premiare due persone distintesi per meriti che

²³ Furono previsti 40 ruoli di mediatore al costo di soli 20 mila franchi (*Ibid.*).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Il numero delle cariche fu elevato a 60 (v. *Tableau chronologique des lois, ordonnances et réglemens relatifs aux agens de change, courtiers et bouses de commerce*, in *Vade-mecum de l'agent de change et du courtier de commerce, contenant les lois, ordonnances et réglemens, qui régissent ces fonctions depuis la réorganisation des bourses de commerce; l'indication des édits et actes du gouvernement, rendus depuis la création de ces offices dans le royaume, suivi d'un recueil des tarifs des droits de commission et courtage pour finance, change et marchandises, réglemens et usages en matières de banque, escompte et transactions, commerciales sur la place de lille, etc.*, Lille 1830, p. 2).

²⁶ Furono creati ulteriori 60 posti (*Ibid.*, ma anche M.D. Dalloz, *Répertoire méthodique*, cit., p. 424).

²⁷ Il numero degli uffici fu ridotto a 40.

²⁸ M.D. Dalloz, *Répertoire méthodique*, p. 425.

²⁹ Carlo Emanuel, *Lettere Patenti* (29 ottobre 1615), cit., pp. 245-249.

nulla avevano a che fare con il mondo degli affari.

Essi ottennero un privilegio irrevocabile e furono costituiti sensali in tutti i territori dello Stato, per un periodo di 20 anni, insieme ai loro eredi, con tutti i diritti che ne conseguivano; fu, inoltre, attribuita loro la facoltà di associare alla carica altri soggetti: questi sì capaci di esercitare la mediazione con quella fede e lealtà che essa richiedeva³⁰.

Così come Oltralpe, le Patenti regie stabilirono che la senseria fosse vietata a chiunque in mancanza di un'espressa nomina dei due mediatori generali³¹. Tale provvedimento privava di fatto i sudditi della facoltà di svolgere una professione fino ad allora non privilegiata, assicurandone agli intermediari 'ufficiali' il monopolio.

Inutili furono i tentativi di modificare tale disposizione³², limitando il divieto all'esercizio pubblico della mediazione, a fronte della volontà sovrana di riservare la professione ai due sensali generali e ai sostituti da loro individuati. A tale scopo si stabilì che l'esercizio abusivo della senseria fosse severamente punito³³. Nel 1626 il sovrano accrebbe il numero dei mediatori autorizzati nel Ducato, conferendo l'ufficio a tal Biagio Garrone, il cui ambito di azione fu però circoscritto al «di quà da monti»³⁴.

Solo con il provvedimento istitutivo del Consolato di Torino (1676)³⁵ fu concessa all'Università dei banchieri, mercanti e negozianti della città la facoltà di nominare 4 intermediari – poi elevati a 6 –, per i quali si richiesero finalmente i requisiti imprescindibili dell'esperienza e della probità³⁶.

³⁰ *Ivi*, p. 249.

³¹ *Ibid.*

³² *Camera ducale* (18 novembre 1615), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, p. 250 e *Camera ducale* (16 aprile 1624), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, pp. 252-253.

³³ *Ibid.*

³⁴ Carlo Emanuel, *Ordine di S.A. a relazione della Camera, col quale manda riconoscere un nuovo sensale generale di qua dai monti* (28 luglio 1626), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, p. 253.

³⁵ Per un approfondimento v. G.S. Pene Vidari, *Consolati di commercio e Tribunali commerciali*, in *Dal Trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, Roma 1991, pp. 221-254; Id., *La jurisdiction commerciale en France et en Italie au XVIII^e et XIX^e siècle*, in P. Caroni (cur.), *Le droit commerciale dans la société suisse du XIX^e siècle*, Fribourg 1997, pp. 169-186; S. Cerutti, "Nature des choses et qualité des personnes". *Le Consulat de commerce de Turin au XVIII^e siècle*, in "Annales. Histoire, Sciences Sociales", 57 (2002), pp. 1491-1520 e Id., *Giustizia sommaria: pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime*, Milano 2003, pp. 49-52. Sempre valido seppur risalente C. Dionisotti, *La magistratura consolare di Torino*, Torino 1864.

³⁶ *Memoriale a capi de' mercanti e negozianti di Torino, colle relative risposte di M.R. la Duchessa Reggente, per lo stabilimento della piazza di cambio e l'erezione del Consolato in*

Tra la fine del XVII e l'inizio del XVIII secolo con una qualche frequenza i mediatori giurati di Torino lamentarono a danno proprio e del commercio come, nonostante i divieti, e anzi in spregio a essi, vi fossero soggetti che non esitavano a intromettersi nelle negoziazioni senza averne la facoltà³⁷. Sollecitata da tali doglianze la *curia mercatorum* ribadì più volte il divieto di esercizio dell'ufficio di sensale sulla piazza torinese in capo a chiunque non fosse a ciò legittimamente deputato³⁸.

Le *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà il Re di Sardegna* Vittorio Amedeo II del 1723, nel trattare brevemente del mediatore, confermarono l'esclusività dell'esercizio della professione per quanti avessero ottenuto l'approvazione del Consolato e la conseguente patente regia, sanzionando gli intermediari abusivi con una multa³⁹. La successiva redazione del '29 confermò tali norme⁴⁰.

Fino al 1730 i sensali ufficiali per la piazza di Torino furono 10: nominati dal re su indicazione del Consolato, essi non erano tenuti a pagare alcuna somma alle casse del Regno⁴¹, a differenza di quanto avveniva in Francia. Un numero ritenuto insufficiente dai mercanti, tanto che, per favorire il commercio, negli anni successivi fu più volte accresciuto dai sovrani⁴².

Torino, e concessione di facoltà all'Università loro per la nomina dei sensali e la vigilanza sopra le arti e manifatture (15 novembre 1676), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, p. 80.

³⁷ *Supplica dei Sensali di Torino, e relativo decreto del Consolato che vieta a chiunque, salvo ai supplicanti, d'esercitare l'uffizio di sensale di cambio, negozii e mercanzie in detta città* (27 luglio 1697), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, pp. 254-255 e *Ricorso dei Sensali di Torino, e relativo rescritto del Consolato col quale in esecuzione di Ordini Sovrani, nuovamente proibisce ai sensali non costituiti legittimamente tale ufficio, sotto le pene stabilite* (6 febbraio 1714), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, pp. 255-257.

³⁸ *Consolato di S.A.R. sopra li Cambi e Negotii in Torino sedente* (27 luglio 1697), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, p. 255 e *Consolato di S.A.R. sopra li Cambi e Negotii in Torino sedente* (6 febbraio 1714), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, pp. 256-257.

³⁹ *Leggi e costituzioni di S.M. da osservarsi nelle Materie Civili, e Criminali ne' Stati della M.S. tanto di qua, che di là da' Monti, e Colli*, Torino 1723, l. II, tit. XXIV *Del Consolato*, Capo III *De' Libri de' Banchieri, Mercanti, Negozianti, e Sensali, tanto di Cambio, che di Mercanzia*, artt. 9-11, pp. 254-255.

⁴⁰ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, t. I, Torino 1729, l. II, tit. XVII *De Commessarii*, capo IV *De' Libri de' Banchieri, Mercanti, Negozianti, e Sensali tanto di Cambio, che di Mercanzia*, artt. 14-16, pp. 243-244.

⁴¹ Nota a Vittorio Amedeo, *Regie Patenti di stabilimento di piazze da sensale per le negoziazioni di mercanzia e di banca in numero di venti per Torino, e di tre in ciascuna delle città di Casale, Chambery e Nizza* (30 gennaio 1730), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, p. 258.

⁴² Vittorio Amedeo II nello stesso 1730 raddoppiò il numero dei mediatori (Vittorio Amedeo, *Regie Patenti* (30 gennaio 1730), cit., p. 258) e Vittorio Amedeo III, nel 1792, ne aggiunse altri 10 (Vittorio Amedeo, *Regie Lettere Patenti di stabilimento d'altre 10 piazze di sensale di mercanzia e di banca in Torino, in aggiunta alle 20 preesistenti median-*

Al fine di far sì che i mercanti sapessero a chi potevano o non potevano rivolgersi per i loro traffici, il Consolato era tenuto a pubblicare annualmente un «Manifesto» contenente i nomi dei mediatori giurati⁴³. Ciononostante continuò a prosperare il fenomeno degli «ambulanti», ossia di quanti svolgevano la professione senza essere autorizzati a farlo.

A fronte delle molte lamentele e per arginare tale malcostume sia Carlo Emanuele III († 1773)⁴⁴ sia Vittorio Amedeo III († 1796)⁴⁵ intimarono al Consolato di vigilare da un lato, affinché i sensali abusivi non si intromettessero negli affari commerciali pregiudicando gli interessi di quelli approvati, e, dall'altro, affinché questi ultimi non ricusassero di prestare la loro opera nei negozi di esiguo valore, essendo obbligati a mediare qualsiasi contratto⁴⁶.

La modalità di scelta dei sensali cambiò nel '70 con l'ultima redazione delle *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, le quali stabilirono che l'ufficio fosse riservato a chi ottenesse la patente regia in seguito al superamento di un esame, di cui il Consolato incaricò 4 tra i negozianti più accreditati⁴⁷.

Come per la Francia e lo Stato sabaudo, anche nel Regno di Napoli quello di mediatore fu un ufficio pubblico, istituito per cercare di ovviare ai disordini che caratterizzavano le compravendite, per evitare i contrabbandi, per scongiurare i monopoli e i contratti illeciti. Il sensale – o meglio il mezzano come era chiamato nel Mezzogiorno – poteva esercitare la professione solo a seguito di uno specifico privilegio del Re. Per poter

te pagamento d'un annualità da concertarsi colle Regie finanze (13 novembre 1792), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, pp. 294-295).

⁴³ *Consolato di S.M. sovra li cambi, negozi, et arti in Torino sedente* (25 settembre 1738), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, p. 263.

⁴⁴ Carlo Emanuele, *Regio Biglietto al Magistrato del Consolato di Torino, col quale si stabiliscono pene più severe contro i finti sensali detti ambulanti, vietasi ai negozianti di servirsi della loro opera, e si proibiscono i sensali approvati di rifiutarla nei negozi di poco momento* (26 maggio 1756), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, pp. 274-275; Id., *Regio Biglietto al Consolato di Torino, col quale S.M. gli prescrive di vegliare acchè i Sensali non approvati non s'intromettano negli affari, e quelli che lo sono non ricusino di prestare l'opera loro per qualsiasi affare ai negozianti* (27 aprile 1759), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, p. 278 e Id., *Lettere Patenti colle quali S.M. prescrive che possano ammettersi alcune prove speciali per far luogo alle pene stabilite contro l'illegale esercizio dell'ufficio di Sensale* (1 giugno 1764), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, pp. 281-282.

⁴⁵ Vittorio Amedeo, *Tenore delle Regie Patenti* (24 febbraio 1784), in *Raccolta*, cit., t. XV, vol. XVII, pp. 292-293.

⁴⁶ *Ivi*, artt. 2-5, p. 293.

⁴⁷ *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, t. I, Torino 1770, l. II, tit. XVI *Del Consolato*, capo IV *De' Libri de' Banchieri, Mercanti, Negozianti, e Sensali tanto di Cambio, che di Mercanzia*, artt. 14-17, pp. 253-254.

beneficiare di tale concessione, gli si richiedeva sul fronte morale di godere di buona fama e su quello pratico di saper leggere e scrivere⁴⁸.

Nel 1669 la Regia Camera stabilì la nomina di 40 intermediari, tenuti a pagare – così come in Francia – un'esorbitante somma di denaro *una tantum* per ricoprire a vita l'ufficio, con i privilegi a esso connessi⁴⁹. La Camera presentò una relazione al Vicerè Pietro Antonio d'Aragona († 1690), il quale ordinò che una volta adempite le formalità necessarie, quanti erano stati scelti potessero attendere alla professione in forma privilegiata⁵⁰. A fini di pubblicità si richiese l'iscrizione in un registro di tutti i sensali così nominati, sanzionando quanti praticassero la mediazione senza aver ottenuto il *placet* della Regia Camera⁵¹; fu, inoltre, proibito ai pubblici intermediari di servirsi di coadiutori⁵².

Il monopolio nella mediazione fu ulteriormente ampliato nel 1744 da re Carlo di Borbone († 1788), che impose ai mercanti di concludere i contratti solo ricorrendo a un Regio Mezzano e non autonomamente⁵³.

L'influenza francese non si ritrova, invece, in altre realtà dell'Italia di Antico Regime, ove la figura del mediatore di commercio – un privato professionista di indubbia centralità nella società economica dell'epoca – risultava ancora disciplinata per gli aspetti più pratici dai molti *iura propria*⁵⁴. Occorre sottolineare come, in linea di massima, gli statuti comunali si occupino del sensale in minima parte, trovando la regolamentazione della mediazione una dettagliata specificazione nell'ambito della normativa delle Mercanzie⁵⁵, laddove queste magistrature inter e sovra-corporative furono istituite. Ne sono emblematici i casi di Milano e di Bologna.

Nel pieno dell'Età Moderna la Camera dei mercanti di Milano⁵⁶,

⁴⁸ M. De Iorio, *La giurisprudenza del commercio*, cit., p. 191.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ La relazione è del 21 febbraio (*Ivi*, p. 192).

⁵¹ La multa ammontava a 300 ducati per ciascuna volta che si esercitasse impropriamente la senseria (*Ivi*, p. 193).

⁵² Anche in questo caso la trasgressione della norma comportava una sanzione pecuniaria di 300 ducati (*Ibid.*).

⁵³ *Ivi*, pp. 195-196.

⁵⁴ A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., pp. 105-108.

⁵⁵ Manca uno studio complessivo su questo fenomeno. Per un primo inquadramento mi sia consentito di rinviare al mio *La Mercanzia di Bologna*, cit., pp. 18-34 e alla bibliografia ivi richiamata, cui deve aggiungersi il recente volume curato da E. Maccioni e S. Tognetti, *Tribunali di mercanti e giustizia mercantile nel tardo medioevo*, Firenze 2016.

⁵⁶ Per un approfondimento sulla realtà milanese, v. S. Gaddi, *Per la storia della legislazione e delle istituzioni mercantili lombarde*, in "Archivio storico lombardo", XX (1893), pp. 265-321, 612-632 e 912-947; E. Verga, *La Camera dei Mercanti di Milano*, Milano 1914; Id., *La Camera dei Mercanti di Milano nei secoli passati, aggiunto un saggio nel*

riaffermando la propria giurisdizione sui mediatori della città, ne sottolineava la funzione strategica all'interno del tessuto economico urbano⁵⁷. Una funzione certamente connessa alla valenza probatoria delle loro scritture e al ruolo non solo di intermediari ma anche di garanti tra domanda e offerta⁵⁸.

Questi ausiliari del commercio conservarono una connotazione privatistica all'interno dell'organizzazione mercantile milanese. La loro attività e i loro obblighi deontologici furono disciplinati, fin dal 1396, in 3 capitoli degli *Statuta mercatorum mediolani* e tali rimasero, senza variazioni, fino alla conclusione del XVI secolo⁵⁹. Quanto alla nomina, essa competeva agli abati e consoli dell'Università dei mercanti, senza alcun intervento delle istituzioni del Ducato e senza alcun limite di numero. Coloro che intendevano svolgere la senseria erano tenuti a versare alla Camera una cauzione a garanzia del corretto svolgimento delle loro funzioni; a giurare sui Vangeli di attendere alla professione secondo buona fede, di non far acquistare ai «mali pagatori», di non commettere frodi e di non esercitare la mercatura; ad annotare in un registro *ad hoc* tutti gli affari conclusi grazie alla loro intermediazione⁶⁰.

È stato sottolineato da Giuseppe De Luca come a partire dalla metà del XVI secolo, in conseguenza dell'allargarsi del mercato di Milano, il numero dei mediatori registrati annualmente presso la locale Mercanzia crebbe in maniera sensibile⁶¹ e dagli anni '70 un cospicuo gruppo di intermediari specializzati agevolasse lo scambio di beni e di servizi⁶². Fu allora che la senseria iniziò a rivolgersi prevalentemente agli interessi e alle esigenze di

palazzo dei giureconsulti, Milano 1914; M.F. Baroni, *Il consolato dei mercanti di Milano nel periodo comunale*, in "Nuova Rivista Storica", LIX (1975), pp. 257-287; G. Martini, *L'Universitas Mercatorum di Milano e i suoi rapporti col potere politico (secc. XIII-XV)*, in *Studi di storia medievale e moderna per E. Sestan*, I, Firenze 1980, pp. 219-258; P. MAINONI, *La Camera dei Mercanti di Milano tra economia e politica alla fine del Medioevo*, in *Economia e Corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal Medioevo all'età contemporanea*, a C. Mozzarelli (cur.), Milano 1988, pp. 57-78 e V. Belloni, *La struttura organizzativa delle corporazioni milanesi in età spagnola. Prime note su Nuove costituzioni, Statuti e disposizioni dell'Universitas mercatorum*, in P. Maffei e G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, 2. *Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*, Firenze 2014 (Reti medievali E-Book 19/2), pp. 5-12.

⁵⁷ G. De Luca, *Sensali e mercanti*, cit., p. 239.

⁵⁸ Il provvedimento è del 1592 (*Ivi*, p. 241).

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Statuta mercatorum mediolani*, Mediolani 1593, rub. *De Marosserijs eligentis, et approbandis per Abbates et Consules negociatorum* e le due seguenti *De eodem*, pp. 4v-5r.

⁶¹ *Ivi*, p. 244 evidenza come dai 36 del 1534 i sensali milanesi divennero 103 nel 1581.

⁶² *Ivi*, p. 245.

quei grandi banchieri che si stavano affermando ai vertici dell'economia cittadina. Questo comportò il notevole e rapido aumento della cauzione imposta e la necessità per i mediatori di prestare fideiussori⁶³.

Solo a seguito della crisi economica che colpì Milano nel Seicento la mediazione subì una forte contrazione. La convenienza del loro mestiere si fece incerta e i sensali, pur continuando a essere gli strumenti di controllo del mercato, in specie quello del credito, videro le loro fila assottigliarsi⁶⁴.

Ultima in questo mio *excursus* è Bologna, vicina alla realtà meneghina, ove gli statuti della Mercanzia⁶⁵, fin dal 1400, richiesero che i mediatori fossero cittadini e almeno 2 per ciascuna delle 12 principali arti⁶⁶ che vi partecipavano⁶⁷. Una normativa in larga parte riprodotta nei successivi statuti del 1436⁶⁸ come in quelli del 1509⁶⁹, ripubblicati senza modifiche nel '50⁷⁰.

Con l'ultima redazione degli statuti comunali cittadini, risalente alla metà del XV secolo (1454)⁷¹ e destinata a rimanere in vigore fino al 1796,

⁶³ La cauzione arrivò a essere di 250 scudi nel 1587, mentre la fideiussione fornita a un sensale era con frequenza rinnovata dal banchiere al figlio che continuava l'attività paterna (Ivi, pp. 244-254 e Id., *Mercanti*, cit., pp. 109-110).

⁶⁴ G. De Luca, *Sensali e mercanti*, cit., pp. 255-256.

⁶⁵ Per un quadro esaustivo sulla Mercanzia bolognese v. F. Boris, *Lo Studio e la Mercanzia: i «Signori dottori cittadini» giudici del Foro dei Mercanti nel Cinquecento*, in *Sapere e potere. Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto. Atti del 4° Convegno* (Bologna, 13-15 aprile 1989), III. *Dalle discipline ai ruoli sociali*, A. De Benedictis (cur.), Bologna 1990, pp. 179-201; Id., *L'Archivio del Foro dei mercanti di Bologna. Problemi di riordinamento e prospettive di ricerca*, in "Archivi per la storia. Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana", IV (1991), n. 1-2, pp. 279-289; Id., *Il Foro dei Mercanti: l'autocoscienza di un ceto*, in "Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le province di Romagna", n.s., XLIII (1992), pp. 319-331; A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit. e Id., *La Mercanzia di Bologna*, cit..

⁶⁶ Si tratta di mercanti, cambiatori, strazzaroli, setaioli, bombasari, speciali, orefici, lavoratori della lana gentile, beccai, merciai, fabbri e callegari.

⁶⁷ A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 90-91.

⁶⁸ *Gli statuti dell'«Universitas mercatorum, camporum et artificum» di Bologna* (1436), rub. [32] *Delli sensali et over cuzuni*, in A. Legnani Annichini, *La Mercanzia*, cit., pp. 223-224.

⁶⁹ *Statuti de la Honoranda Universitate de li Mercatanti de la Citade de Bologna: compilati de l'anno M.D.IX*, Bononiae, per Benedictum Hectoris Bibliopolam, 1511, rub. XXXII *De li sensali e cozzoni*, c. 82r-83r.

⁷⁰ *Statuti della Honoranda Università de Mercatanti della Inclita Città di Bologna Riformati l'Anno M.D.L.*, Bologna, per Anselmo Giaccarello, 1550, rub. XXXII *Delli sensali et cozzoni*, cc. 91r-93r.

⁷¹ *Statuta civilia, et criminalia civitatis Bononiae. Rubricis non antea impressis, provisionibus, ac litteris apostolicis, jam extravagantibus aucta, Summariis, et indicibus illustrata, edidit COMES PHILIPPUS CAROLUS SACCUS nobilis Bononiensis J.U.D. collegiatus. Opus in duo*

si ampliarono i requisiti richiesti per poter esercitare la mediazione. Essi consistevano nella buona fama dell'aspirante sensale testimoniata da 4 persone, in un'età superiore a 30 anni, indice di una qualche maturità, e nel godere di un'alta considerazione presso i mercanti⁷².

Al giudice e ai consoli della Mercanzia spettava vagliare le candidature e procedere a una votazione segreta, al termine della quale veniva eletto chi otteneva la maggioranza dei voti favorevoli. In maniera del tutto analoga a quanto si è visto per Milano, anche a Bologna al fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio della mediazione, i nominati erano tenuti a prestare una congrua cauzione e a giurare sui Vangeli di svolgere la loro attività con lealtà⁷³.

In deroga a quanto stabilito dagli statuti delle singole corporazioni⁷⁴ e diversamente da quanto previsto dalle disposizioni del 1400⁷⁵, la normativa mercantile fin dal '36 – si tratta di disposizione poi confermata nel XVI secolo⁷⁶ – liberalizzò la professione, permettendo al mediatore di operare in favore di ciascuna corporazione e non a vantaggio di una sola⁷⁷.

Ancora di recente Bernardino Farolfi, analizzando alcuni inediti documenti, ha constatato come a Bologna nel 1619 i sensali di merci fossero 61 e i 'cozzoni', vale a dire i mediatori di animali, solo 5⁷⁸; mentre nel 1676 gli intermediari abilitati ammontavano complessivamente a 56: 24 mediatori da seta, uno dei settori più vitali dell'economia cittadina, 24 sensali di merci e immobili, 8 'cozzoni'⁷⁹.

distributum volumina, quorum alterum continet Statuta civilia, et criminalia cum Indicibus rubricarum, et rerum; alterum Provisiones, Litteras Apostolicas, ac Diplomata Imperialia, cum Indicibus argumentorum, et rerum, I, Bononiae 1735.

⁷² Ivi, rub. CV *De proxenetis, sensalibus, et cuzonibus equorum, et mulorum. Et de modo revocandi alienationes ex certis vitiis, morbis, et defectibus ipsorum, et infra quae tempora*, cc. 245-247. Sul punto v. A. Legnani Annichini, *La disciplina del prosseneta tra iura propria e ius commune: la realtà bolognese (secc. XIII-XV)*, in "Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna", IX (2016), pp. 23-24.

⁷³ A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 91; Id., *La Mercanzia*, cit., p. 317 e Id., *La disciplina del prosseneta*, cit., p. 25.

⁷⁴ Le prescrizioni indicate dalle singole corporazioni bolognesi sono ricostruite in A. Legnani Annichini, *La disciplina del prosseneta*, cit., pp. 1-36.

⁷⁵ *Gli statuti dell'Universitas mercatorum, camporum et artificum di Bologna (1400)*, rub. [30] *Di sensali*, in A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit., p. 211.

⁷⁶ *Statuti (1509)*, cit., rub. 32, cc. 82r-83r e *Statuti (1550)*, cit., rub. 32, cc. 91r-93r.

⁷⁷ *Gli statuti (1436)*, cit., rub. [32], pp. 223-224. Sul punto v. Id., *La disciplina del prosseneta*, cit., p. 25.

⁷⁸ B. Farolfi, *Ius mercatorum*, cit., p. 266.

⁷⁹ B. Farolfi, *Sensali e mediazione commerciale a Bologna dal XVI al XIX secolo*, in A. Guenzi, P. Massa, A. Moioli (curr.), *Corporazioni e Gruppi Professionali nell'Italia*

Il Foro dei mercanti e le arti bolognesi continuarono a creare mediatori secondo le procedure ormai definite fino alla fine del Settecento, quando le pratiche in uso nei diversi stati della penisola cessarono in seguito alla soppressione degli organismi corporativi e alla relativa liberalizzazione del mercato durante la Rivoluzione francese e l'occupazione napoleonica, che imposero le proprie leggi⁸⁰.

L'ufficio di sensale, insieme a quello di agente di cambio, venne abolito con legge del 1791, che proclamò la completa libertà di esercizio della professione (art. 2)⁸¹, pur riconoscendo la necessità di regolamenti particolari, di esigere dai mediatori un giuramento e di richiedere il possesso della relativa patente (art. 4)⁸². Si prescrisse che i nominativi degli autorizzati dovessero essere iscritti in un apposito registro conservato presso la Borsa (art. 9)⁸³, con un'evidente funzione di pubblicità. Quanti non risultavano in possesso della licenza erano esclusi dalla professione e i trasgressori severamente puniti (art. 12)⁸⁴.

È stato osservato come la libertà degenerasse ben presto in arbitri e abusi: la patente fu concessa a chiunque la richiedesse, pochi prestavano il giuramento prescritto e, di conseguenza, venne meno qualsiasi sorveglianza e qualsiasi regolamento sulla mediazione⁸⁵.

Nel '95 si optò per un ritorno al passato e si prescrisse che i Comitati di salute pubblica e delle finanze dovessero scegliere 60 sensali per le merci entro 10 giorni⁸⁶, reintroducendo di fatto il monopolio nell'esercizio della professione. La dimensione privata della mediazione in Francia ebbe, dunque, una vita assai breve.

Riconducendo a sistema quanto fin qui esposto emergono chiare alcune direttrici.

In primo luogo, risulta evidente come i mediatori in Età Moderna non fossero ovunque pubblici ufficiali. Essi rivestivano una carica pubblica, di nomina regia, in Francia e in quelle realtà della nostra penisola nelle quali gli apparati di governo mostravano altrettanta organizzazione e compattezza.

Moderna, Milano 1999, p. 447.

⁸⁰ *Ivi*, p. 452.

⁸¹ J.B.J. Paillet, *Dictionnaire Universel*, cit., XIII, p. 310; M.D. Dalloz, *Répertoire méthodique*, cit., p. 426 e A. Godet, *Des courtiers interprètes et conducteurs de navires*, Bordeaux 1875, p. 19.

⁸² J.B.J. Paillet, *Dictionnaire Universel*, cit., XIII, p. 310 e M.D. Dalloz, *Répertoire méthodique*, cit., p. 426.

⁸³ M.D. Dalloz, *Répertoire méthodique*, cit., p. 426.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ A. Godet, *Des courtiers*, cit., pp. 19-20.

⁸⁶ *Ivi*, p. 20.

Ancora legate agli assetti corporativi dell'economia mercantile medievale appaiono, invece, le già ricordate realtà vetero municipali, nelle quali essi rimasero privati professionisti cooptati dai mercanti, vale a dire da quanti si avvalevano di loro per mediare affari commerciali.

In secondo luogo, se in Francia e a Napoli questo ufficio pubblico aveva un costo, peraltro molto elevato, e contribuiva, quindi, alle entrate dello Stato, non fu così nei domini sabaudi, in questo vicini alle altre esperienze italiane analizzate, per cui agli intermediari si richiese soltanto di versare un'adeguata cauzione a garanzia del corretto svolgimento della professione.

Da ultimo, voglio sottolineare come il malcostume dell'abusivismo fosse una patologia tipica di quei soli Stati ove la *senzeria* era una carica pubblica, di cui pochi godevano, per privilegio regio, in regime di monopolio. Un malcostume che si sviluppò come conseguenza inevitabile del numero circoscritto di soggetti ammessi all'esercizio della professione. Al contrario, tale fenomeno deteriore non pare assumere rilevanza a Milano e a Bologna, dove non fu previsto alcun limite al numero di intermediari ammessi e chiunque, purché ne avesse i requisiti e fosse approvato dalla Mercanzia, poteva svolgere l'attività mediatrice.